



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO AUTONOMO CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari

Prot. 116
PG/2013

Napoli, 14.05.2013

AL PRESIDENTE DEL GRUPPO:

- I. D.V. LISTA DI PIETRO
 - NAPOLI E' TUA
 - FEDERAZIONE DELLE SINISTRE
 - P. D.
 - P.D.L. NAPOLI
 - P.D.L.
 - LIBERI PER IL SUD
 - F.L.I.
 - U.D.C.
 - RICOSTRUZIONE DEMOCRATICA
 - SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
 - FR. IT. - GRANDE SUD - C. D. N.
- GRUPPO MISTO:**
- CONS. CARMINE ATTANASIO
 - CONS. LUIGI ZIMBALDI
 - CONS. VINCENZO VARRIALE
 - CONS. SALVATORE PACE

L O R O S E D I

oggetto: Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: Prot. n. 464 del 14.05.2012.
"Istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorchè accordi consortili ed istituzioni".

Si trasmette, in copia, per opportuna conoscenza, lo schema di proposta di deliberazione di iniziativa consiliare in oggetto indicato, comprensivo del parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000, espresso da parte del dirigente del Servizio competente nonché delle osservazioni formulate dal Segretario Generale.

Si coglie l'occasione, inoltre, per porgere i più cordiali saluti,

l'istr. direttivo
dott. Nicola Imbimbo Sepe
Imbimbo Sepe

il dirigente
dott.ssa Patrizia Bruognolo
Bruognolo

Parere di regolarità tecnica

Con lo schema deliberativo indicato in oggetto si propone di approvare il "Regolamento nomine, designazioni e revocche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni" e di revocare la deliberazione di C.C. n. 134/1992, di approvazione del "Regolamento consiliare per le nomine, designazioni e revocche di cui agli articoli 32 e 36 della legge 142/90 e dell'articolo 46 dello Statuto del Comune di Napoli".

Occorre, tuttavia, segnalare la necessità, in relazione all'oggetto del Regolamento proposto, di abrogare altresì la deliberazione del Consiglio Comunale 4 gennaio 1994, n.2, concernente "Approvazione con emendamenti della proposta di Giunta n. 2423 del 27.12.1993, avente ad oggetto << Approvazione degli indirizzi del Consiglio Comunale per l'esercizio dei poteri del Sindaco previsti dagli artt. 15 e 13 della L.25.3.1993, n.81, in materia di nomina e/o designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad Enti, Aziende e istituzioni.>>".

Il provvedimento proposto, espressione dell'autonomia regolamentare conferita all'Ente dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, si pone in attuazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera m), del medesimo decreto, secondo cui compete al Consiglio Comunale la "definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni". In tal senso, la proposta fa riferimento, esclusivamente, alle nomine e designazioni di competenza del Sindaco ex articolo 50, comma 8, dello stesso decreto. Invero, il citato articolo 42, comma 2, lettera m) prevede altresì la "nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge" e il regolamento che si intende revocare (deliberazione C.C. 134/1992) detta la disciplina applicabile a tali nomine. Per evitare un vuoto normativo a seguito di tale revoca, occorrerebbe, pertanto, mantenere o ridisciplinare anche le ipotesi di nomina rimesse alla competenza del Consiglio.

Atteso che nell'ambito dello schema di deliberazione in oggetto, si propone alla Giunta ed al Consiglio Comunale di approvare la proposta deliberativa "ciascuno secondo la propria competenza", si rileva che l'assetto delle competenze delineato dall'ordinamento legislativo e statutario non prevede che l'organo esecutivo intervenga nel processo di definizione degli indirizzi in questione. Si richiama, in proposito, l'articolo 52, comma 1, dello Statuto, il quale dispone che tali indirizzi siano dettati dal Consiglio Comunale con atto regolamentare.

La bozza di regolamento che si propone di approvare dispone che gli atti di nomina, di designazione e di revoca siano adottati nel rispetto principi di "buon andamento, imparzialità, partecipazione e trasparenza". Si ricorda, in merito, che il citato comma 1

K



dell'articolo 52 dello Statuto, impone che gli indirizzi consiliari si informino ai principi di trasparenza e di comprovata professionalità, di preventiva adeguata pubblicità delle candidature e di garanzia di rappresentanza delle minoranze.

Il testo regolamentare, inoltre, sancisce l'obbligo di "assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall'art. 51 della Costituzione e dall'art. 1 del D. Lgs. 198/2006". La fonte normativa di tale statuizione si rinviene, altresì, nell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, in cui si demanda alla potestà statutaria dell'Ente l'adozione di norme "per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi [...] negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti".

Con riferimento alla definizione delle cause di incompatibilità e di esclusione e ricordato quanto previsto dal citato art. 52 dello Statuto (in cui si dispone che "il regolamento indica [...] le cause di incompatibilità."), si evidenzia che l'elencazione di tali cause non è da ritenersi esaustiva, come si evince anche dalla formulazione del comma 1 dell'art. 4 del testo regolamentare proposto, nel quale sono fatte salve tutte le ulteriori cause di incompatibilità stabilite dalla normativa. Si richiama, infatti, a titolo esemplificativo, il comma 21 dell'art. 4 del D. L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011) il quale dispone che "Non possono essere nominati amministratori di società partecipate da enti locali coloro che nei tre anni precedenti alla nomina hanno ricoperto la carica di amministratore, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, negli enti locali che detengono quote di partecipazione al capitale della stessa società".

Circa, inoltre, le forme di pubblicità (fra cui l'affissione all'albo pretorio) previste nell'ambito della bozza di regolamento, si ricorda che il comma 1 dell'art. 32 della L. 69/2009, prevede che "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

dott. Vincenzo Mossetti



9/1
Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare avente ad oggetto: "Istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorché accordi consortili ed istituzioni."

Osservazioni del Segretario Generale

Con lo schema deliberativo indicato in oggetto si propone di approvare una nuova disciplina regolamentare per le nomine, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni, in sostituzione della regolamentazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 26 ottobre 1992, n. 134.

L'art. 52 dello Statuto dispone che il Consiglio definisce gli indirizzi con atto regolamentare (nel quale siano individuate anche le cause di incompatibilità), informandosi "ai principi della trasparenza e della comprovata professionalità, della preventiva adeguata pubblicità delle candidature e della garanzia di rappresentanza delle minoranze. [...]".

La proposta si pone in attuazione dell'articolo 42, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 267 del 2000, il quale attribuisce all'organo consiliare la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Lo schema appare rivolto, in particolare, alla regolamentazione delle modalità di nomina, designazione e revoca spettanti al Sindaco ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali. Tuttavia con l'approvazione della proposta si intende disporre, altresì, "la revoca" della deliberazione consiliare n. 134/1992, che contiene la disciplina applicabile alla nomina e designazione dei rappresentanti espressamente riservate dalla legge al Consiglio, la quale, seppure di datazione risalente ante TUEL, riscontra ugualmente il dettato dell'articolo 42, comma 2, lettera m). Di qui l'opportunità, pure evidenziata nel parere di regolarità tecnica del Vice Segretario Generale, di evitare un vuoto regolamentare, integrando la proposta con la disciplina delle modalità di nomina e designazione di competenza del Consiglio oppure stralciando dalla deliberazione proposta la revoca del provvedimento n. 134/92.

In relazione agli specifici contenuti del regolamento proposto, oltre a riportarsi alle considerazioni espresse nel parere di regolarità tecnica, si richiama l'attenzione, in ordine al regime delle incompatibilità, in particolare per "chi ha un rapporto di impiego [...] con l'ente", sulle disposizioni dettate con il recente D. L. 95/2012 (convertito con L. 135/2012), laddove all'art. 4, comma 4, si dispone che facciano parte dei consigli di amministrazione delle società partecipate due dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione.

My

10/2

Spettano all'organo consiliare le valutazioni conclusive in ordine all'adozione dell'atto proposto, evidenziando che lo stesso si configura quale atto a contenuto normativo, espressione dell'autonomia dell'Ente, ai sensi dell'articolo 7 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, esercitabile nel rispetto dei vincoli legislativi e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Segretario Generale

04/12/12